




**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE
E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA



ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO n. 3 / 2015
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEL CATALOGO
DELL'OFFERTA DI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON
DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

INDICE

1. FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI.....

2. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA
DI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

3. CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA GLI AMBITI TERRITORIALI ED I
SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

1. FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI

A partire da marzo 2013 la Regione Puglia sostiene la domanda di servizi socio-assistenziali e socio-educativi-riabilitativi per disabili e anziani non autosufficienti attraverso il riconoscimento di buoni per l'acquisto di servizi. Il periodo marzo 2013-luglio 2015 ha trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse della Linea 3.3 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013 e si è caratterizzato per modalità procedurali, requisiti di accesso e criteri di selezione che sono stati oggetto, alla fine del periodo, di attenta valutazione per individuare tutte le possibili criticità ed aree di miglioramento sia rispetto all'efficacia complessiva della misura che rispetto alla efficienza in termini di tempi di gestione, trasparenza, accessibilità degli strumenti, sostenibilità gestionale e organizzativa sia per i Comuni che per i soggetti erogatori dei servizi.

Il Buono Servizio si è connotato come un titolo per l'acquisto di servizi a domanda individuale, che in presenza di determinati requisiti soggettivi del nucleo familiare e del richiedente, dà diritto ad un abbattimento della tariffa applicata (esclusa l'applicazione di una franchigia), progressivamente decrescente rispetto all'ISEE del nucleo familiare ovvero del solo assistito.

Dopo il periodo di sperimentazione, la Regione Puglia intende innovare lo strumento del Buono Servizio sia rispetto alle procedure e agli strumenti di gestione, sia per renderne più selettivo l'utilizzo rispetto alla maggiore efficacia della Misura, sia per declinare più correttamente l'obiettivo tematico dell'inclusione sociale attiva delle persone in condizione di svantaggio economico e sociale, anche mediante la piena accessibilità di servizi di qualità e la promozione di nuovi servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la buona e nuova occupazione diretta e indiretta.

Finalità generale dell'intervento è quella di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-assistenziali e socio-educativi-riabilitativi al fine di promuovere e garantire il benessere e la cura delle persone con disabilità e/o non autosufficienza, la più ampia accessibilità a tali servizi da parte dell'utenza di riferimento, il sostegno al carico di cura familiare e alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura per supportarne la sostenibilità gestionale e il contributo in termini occupazionali al tessuto economico locale. In ogni caso questa Misura non si estende a servizi sanitari ovvero alla componente sanitaria di servizi sociosanitari ad elevata integrazione.

Obiettivi specifici della Misura "Buono Servizio" sono individuabili nei seguenti:

- potenziare l'offerta socio-assistenziale e socio-educativa-riabilitativa delle strutture e dei servizi per disabili e anziani non autosufficienti, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento, anche ai fini del raggiungimento del target previsto dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio S.06 (ADI e servizi di cura per l'infanzia e la popolazione anziana);
- ampliare l'offerta di servizi di conciliazione vita – lavoro assicurandone la sostenibilità gestionale nel tempo;
- agevolare l'accesso alle strutture per disabili, anziani e persone non autosufficienti, a copertura della domanda complessiva di offerta di tale tipologia di servizi e prestazioni, in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all'interno del sistema imprenditoriale pugliese;

- sviluppare una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi nell'ottica di renderli funzionali a soddisfare i bisogni delle famiglie pugliesi;
- sostenere il lavoro di cura delle famiglie.

La misura "Buono Servizio" si avvale delle caratteristiche funzionali e operative di una piattaforma informatica accessibile dal portale dell'Assessorato al Welfare <http://pugliasociale.regione.puglia.it> che supporta sia la gestione del Catalogo di offerta dei servizi oggetto del presente Avviso, sia la presentazione delle domande da parte delle famiglie e dei cittadini portatori di bisogno sociale, nonché la fase di monitoraggio e rendicontazione della spesa connessa alle prestazioni erogate.

Il sistema di accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie in Puglia, di cui alla l.r. n. 19/2006 e s.m.i., disciplina esclusivamente l'accREDITAMENTO delle strutture e dei relativi gestori che erogano prestazioni per i quali i Comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono operare in regime di "acquisto posti mediante titoli di acquisto" e ferma restando la libera scelta dell'utente tra diverse unità di offerta comunque presente nell'albo regionale dei soggetti accreditati. Infatti, ai sensi e in applicazione della l.n. 328/2000, la Regione con la propria L.R. n. 19/2006 e s.m.i., "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", all'art. 54, rubricato "AccREDITAMENTO", per effetto delle più recenti modifiche di cui alla l.r. n. 7/2013, ha disposto¹ tra l'altro che si tratta di una procedura di riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi ai quali si voglia accedere mediante "acquisto posti/prestazioni", ovvero mediante la libera scelta degli utenti sostenuta dai titoli di acquisto o buoni servizio. Si tratta, inoltre, di una procedura a regia regionale, onde evitare sistemi di accreditamento locali potenzialmente in contrasto con i principi di concorrenza e di pari opportunità di accesso a prestazioni di qualità, come disposto all'art. 30² del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i..

In tal senso la manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno a carattere sociale e sociosanitario per persone con disabilità e per persone anziane gravemente non autosufficienti, equivale a domanda di accREDITAMENTO in presenza della disponibilità ad erogare prestazioni a predeterminate condizioni di qualità e di prezzo mediante acquisto posti da parte degli Enti locali, tenuto conto della libera scelta degli utenti.

¹ "1. L'accREDITAMENTO risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d'interventi, garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli d'acquisto.

2. L'accREDITAMENTO è la procedura attraverso la quale l'ente pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi, richiede il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono definite nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 determina i requisiti e le modalità per l'accREDITAMENTO delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.

4. L'accREDITAMENTO ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità a erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto."

² "1. L'accREDITAMENTO è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliberazione di Giunta regionale da pubblicare sul B.U.R.P., con la quale sono fissati i termini entro cui pubblicare l'avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all'accREDITAMENTO. L'istanza ai fini della iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 54 della legge regionale e all'art. 31 del presente regolamento è presentata ai competenti uffici regionali, dal legale rappresentante degli enti di cui all'art. 28 comma 2. L'accREDITAMENTO ha valore sull'intero territorio regionale.

2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accREDITAMENTO non potrà essere inoltrata prima che siano stati rimossi tutti gli elementi ostativi che hanno impedito l'accesso all'accREDITAMENTO stesso.

3. Il mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO è oggetto di verifica e controllo da parte dei competenti uffici della Regione Puglia, con una cadenza almeno triennale."

2. AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO n. 3 / 2015 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 1

Soggetti erogatori destinatari dell'Avviso

1. Ai fini della presente Manifestazione di interesse possono presentare domanda di iscrizione al "Catalogo telematico delle unità di offerta" ovvero domanda di aggiornamento allo stesso Catalogo qualora già iscritte nel Catalogo precedentemente istituito con A.D. n. 53/2013, le seguenti tipologie di strutture o servizi disciplinati dal Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i.:

- Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60)
- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter)
- Centro diurno per persone anziane (art. 68)
- Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)
- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello³
- Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)
- Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106)

2. I soggetti erogatori di servizi di cui al precedente comma 1 possono candidarsi a essere iscritti nel Catalogo telematico qualora rispettino gli standard strutturali e organizzativi specificamente richiesti dal Regolamento regionale n. 4/2007, che siano autorizzati al funzionamento in via definitiva e iscritti nell'apposito Registro regionale;

3. L'iscrizione nel Catalogo telematico delle unità di offerta è funzionale all'erogazione di titoli di acquisto denominati "Buoni Servizio" di valore proporzionale alla situazione ISEE del nucleo familiare ovvero della persona richiedente.

Art. 2

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

1. Ai fini della manifestazione di interesse all'iscrizione nel catalogo dell'offerta di servizi socio-assistenziali e socio-educativi-riabilitativi, i soggetti di cui all'art. 2 compilano *on line*, pena l'esclusione, la domanda telematica disponibile sul sito internet <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> – PROCEDURE TELEMATICHE - CATALOGO DELL'OFFERTA

La procedura di compilazione e invio on line della manifestazione di interesse potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 1° settembre 2015.

2. Il legale rappresentante dell'ente che ha la titolarità dell'unità di offerta provvede a presentare la manifestazione di interesse secondo le fasi di seguito indicate.

³ Si veda in proposito la Del. G.R. n. 630/2015 con cui sono state approvate le Linee Guida per le cure domiciliari integrate in Puglia, e la Del. G.R. n. 1160/2015 con cui sono state approvate le tariffe di riferimento regionali per le prestazioni sociali a carattere domiciliare (SAD-ADI).

La procedura che segue è riferita alla presentazione di nuove domande ovvero rivolta a unità di offerta non inserite nel Catalogo dell'Offerta già attivato per effetto dell'A.D. n. 53/2013.

FASE A: COMPILAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La procedura di compilazione e invio della domanda telematica di iscrizione nel Catalogo dell'offerta previsto dal presente Avviso pubblico per manifestazione di interesse, deve essere effettuata, pena l'esclusione, attraverso la piattaforma informatica dedicata accessibile dall'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - "PROCEDURE TELEMATICHE - CATALOGO DELL'OFFERTA".

Al fine di attivare la pratica con la generazione dell'apposito codice, è necessario disporre di una posta elettronica certificata (PEC) intestata al rappresentante legale del soggetto titolare della unità di offerta. Il codice pratica generato al momento dell'avvio della procedura telematica verrà inviato alla casella PEC indicata.

La procedura di compilazione della manifestazione di interesse consiste nell'inserimento, nella piattaforma informatica dedicata, delle principali informazioni circa la tipologia di prestazioni da inserire nel Catalogo dell'offerta.

Inoltre, occorre inserire nella piattaforma le principali informazioni riportate nella Carta dei servizi redatta con le modalità disposte dall'art. 58 della L.R. n. 19/2006 ovvero:

eventuali mezzi pubblici di trasporto utili a raggiungerla;

l'eventuale erogazione del servizio di trasporto per disabili/anziani da e per raggiungere la sede;

la tipologia di servizi erogati;

l'articolazione oraria dei servizi erogati;

periodi/giorni di chiusura dell'attività nell'arco dell'anno;

la tipologia e il timing dei pasti eventualmente erogati nell'arco della giornata;

l'organizzazione interna, il numero e la tipologia di personale addetto;

tariffa praticata che deve intendersi omnicomprensiva (tariffa giornaliera per centri diurni o polivalenti ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106, tariffa oraria per ADI e SAD);

il numero di posti offerti a "catalogo" accettando il pagamento della tariffa applicata ai sensi della presente procedura, anche solo per una parte dei posti-utente di cui alla capienza programmata*.

*Si specifica, a tal riguardo che, al fine di tutelare la più ampia possibilità di partecipazione e pluralità di offerta candidabile a catalogo, nonché per garantire la sostenibilità complessiva delle procedure oggetto del presente Avviso, è previsto che:

- ogni singolo soggetto titolare di servizio ADI (art. 88) o SAD (art. 87), possa candidare a catalogo, per ogni Ambito territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia autorizzato con propria sede operativa, un volume massimo di prestazioni pari a 12.000 ore/anno, o altro volume inferiore allo stesso, in relazione alle specifiche dimensioni organizzative dichiarate e asseverate in sede di provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento ex l.r. 19/2006 e r.r. 4/2007; detto volume può essere erogato in favore del singolo utente per un massimo di 15 ore a settimana e per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità consecutive nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda, ovvero 48 settimane annue;
- Il Servizio ADI (art. 88) o SAD (art. 87), che si intende candidare al catalogo telematico, altresì, risulti in possesso di un provvedimento di autorizzazione a titolarità e gestione privata, autonomo e innovativo, anche nell'equipe di operatori a ciò dedicata, rispetto ad ogni altro eventuale provvedimento di autorizzazione già posseduto in virtù di gestione di servizi in affidamento ^{sociale} ~~ta~~

titolarità pubblica) a seguito di gare di appalto o altre procedure ad evidenza pubblica, ciò al fine di attestare la presenza di idonee équipe dedicate al volume di prestazioni che lo stesso soggetto gestore si candida ad erogare con l'iscrizione a Catalogo;

- ogni singolo soggetto titolare di servizio/struttura ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 possa candidare a catalogo, per ogni Ambito territoriale nel cui territorio il servizio/struttura sia autorizzata con propria sede operativa un numero massimo di 30 posti/utente (intendendo per posto/utente l'occupazione a tempo pieno dello stesso per 8 ore/die), ove compatibile rispetto alle dimensioni organizzative dichiarate e asseverate in sede di provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento ex l.r. 19/2006 e r.r. 4/2007, per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità consecutive nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della domanda, ovvero 48 settimane annue.

Tutte le informazioni dichiarate sono rilasciate con modalità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Occorre, inoltre, caricare sulla piattaforma telematica, attraverso l'apposita funzione, la seguente documentazione in formato PDF:

- carta dei servizi redatta secondo le modalità disposte dall'art. 58 della l.r. 19/2006;
- regolamento interno di funzionamento della struttura/servizio;

FASE B: invio manifestazione

Una volta inseriti i dati richiesti, la piattaforma telematica genera la manifestazione di interesse per l'iscrizione nel catalogo in formato PDF tramite la funzione "Genera manifestazione".

La manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'unità di offerta, deve essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma telematica; la procedura di invio si completa tramite l'apposito tasto "Invia manifestazione".

Completata la procedura di invio, il sistema telematico rilascia il numero di protocollo riferito all'istanza e trasmette alla casella pec indicata la ricevuta di acquisizione corredata del relativo protocollo.

Al termine delle predette fasi l'istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere conservata, unitamente alla pec, con allegata la ricevuta di acquisizione della domanda, e a ogni altro documento caricato in piattaforma.

Si ribadisce che, pena esclusione, non sono considerate valide altre modalità di invio della manifestazione di interesse.

3. Il legale rappresentante dell'unità di offerta già iscritta al catalogo telematico di cui alla A.D. n. 53/2013 è tenuto ad effettuare apposita procedura di aggiornamento ai fini dell'inserimento nel catalogo dell'offerta di cui al presente Avviso.
1. Le unità di offerta già iscritte al catalogo ai sensi del A. D. n. 53/2013, inserendo il codice pratica identificativo della iscrizione nel registro telematico delle strutture e servizi autorizzati al funzionamento ed il codice pratica relativo all'iscrizione nel precedente Catalogo di cui al A.D. n. 53/2013, accedono alle FASI A e B, sopra descritte, compilando un pannello dedicato.

Art. 3

Istruttoria regionale per l' inserimento nel Catalogo dell'offerta e controlli

1. Il Servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria verificata l'ammissibilità della manifestazione di interesse per la nuova iscrizione al "catalogo dell'offerta", ovvero, della procedura di aggiornamento di cui al precedente art. 2, co. 3, la congruità delle informazioni rese e la completezza della documentazione caricata in piattaforma, iscrive l'unità di offerta nel Catalogo telematico entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza inoltrata con le modalità descritte al art. 2. Tale termine è sospeso dall'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.
2. L'iscrizione nel Catalogo telematico delle unità di offerta è funzionale all'inserimento in un sistema integrato di offerta di servizi rivolti a persone con disabilità, anziani e persone non autosufficienti a fronte del pagamento della tariffa applicata corrisposto dall'Ambito Territoriale sociale tramite titoli di acquisto denominati "Buoni Servizio" di valore proporzionale alla situazione ISEE del nucleo familiare richiedente ovvero del solo richiedente in relazione alla tipologia di servizio e alle condizioni soggettive, previa sottoscrizione, tra soggetto titolare dell'unità di offerta e Comune Capofila/Consorzio dell'Ambito territoriale, di un apposito contratto di servizio.
3. La Regione Puglia, anche attraverso i Comuni, gli Ambiti territoriali, i loro Consorzi e gli altri soggetti all'uopo incaricati, svolge verifiche e controlli in qualunque momento e fase di realizzazione dell'intervento complessivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.
4. Per lo svolgimento dei controlli di cui al precedente comma 3, l'unità di offerta carica sulla piattaforma telematica, tramite l'apposita funzione, i contratti di lavoro del personale in organico e i relativi curricula.

Art. 4

Obblighi scaturenti dall'inserimento nel catalogo dell'offerta

1. dall'inserimento nel Catalogo di cui al presente Avviso derivano i seguenti obblighi:
 - a) erogare i servizi messi a Catalogo secondo le modalità dei titoli di acquisto posti, ricevendo il pagamento della tariffa applicata tramite il Buono Servizio e in quota parte direttamente dal nucleo familiare, alle condizioni di qualità e di prezzo dichiarate in sede di manifestazione di interesse;
 - b) comunicare tempestivamente alla Regione Puglia – Servizio Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria - con le modalità telematiche indicate nell'apposita piattaforma, ogni modifica o variazione delle condizioni e dei requisiti dichiarati per l'iscrizione al Catalogo;
 - c) rendersi disponibile per tutto il periodo fino alla conclusione del programma relativo all'erogazione dei Buoni Servizio, ad ogni eventuale richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Puglia e da parte dell'Ambito Territoriale Sociale competente per territorio,;
 - d) rispettare la normativa lavoristico-previdenziale con riguardo ai propri addetti e alle condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
 - e) aggiornare il registro presenze informatizzato tramite l'apposita funzione della piattaforma telematica;
 - f) Caricare sulla piattaforma tramite l'apposita funzione, i contratti di lavoro del personale in organico e relativi curricula.

2. l'unità di offerta iscritta nel catalogo riceve il pagamento della tariffa applicata tramite i Buoni Servizio sulla base dei dati inseriti in domanda dal referente del nucleo familiare.
3. l'unità di offerta si impegna a non variare le tariffe applicate, come dichiarate in fase di presentazione della manifestazione di interesse. Eventuali variazioni sono sottoposte a preventiva verifica di congruità e sostenibilità finanziaria da parte della Regione Puglia. L'inadempimento ad uno degli obblighi di cui al presente articolo è causa di cancellazione dal catalogo e fonte di responsabilità contrattuale.

Art. 5

Modalità di calcolo del Buono Servizio

1. L'ammontare del Buono Servizio sarà determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - la tariffa applicata dall'unità di offerta
 - l'ISEE familiare (secondo le differenti possibilità di calcolo ex DPCM 159/2013)
 - il periodo di effettiva fruizione del posto messo a Catalogo da parte del disabile/anziano calcolato sulla base della compilazione del registro presenze di cui al precedente art. 4, comma 4..
2. in relazione al periodo di effettiva fruizione l'unità temporale di riferimento per la generazione della attestazione mensile di frequenza-pagamento, sottoscritta dal referente del nucleo familiare, è il mese solare, in particolare:
 - per i servizi di cui agli artt. n. 60, 60ter, 68, 105, 106 del R. r. n. 4/2007 la base di calcolo è la tariffa giornaliera. Per cui il valore del Buono Servizio sarà calcolato in base al numero di giorni di effettiva presenza del disabile/anziano nel mese, al lordo (cioè comprensivi) dei soli primi, eventuali, cinque giorni di assenza anche non consecutivi;
 - per i servizi di cui agli artt. n. 87 e 88 del R. r. n. 4/2007 la base di calcolo è la tariffa oraria. Per cui il valore del Buono Servizio sarà calcolato in base al numero di ore di effettiva fruizione del servizio da parte del disabile/anziano nel mese.

Art. 6

Prestazioni migliorative o offerta aggiuntiva

1. Per le strutture ex artt. 60 e 60ter di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. iscritte al Catalogo telematico dell'offerta è possibile operare incrementi tariffari fino al 10% della tariffa massima (iva inclusa, ove dovuta) di riferimento regionale ex DGR n. 3032/2010, in relazione alla sola quota sociale di spesa, in presenza di oggettivi parametri di incremento qualitativo dei servizi richiesti dal progetto assistenziale dei singoli utenti assistiti, con specifico riferimento alle prestazioni di trasporto sociale per il collegamento domicilio-servizio, qualora non vi sia la gestione diretta del servizio di trasporto da parte del Comune o dell'Ambito territoriale di riferimento.
2. Per le strutture e i servizi ex artt. 68, 105, 106 di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., l'eventuale incremento tariffario non può superare il valore di Euro 2,50 (iva inclusa, ove dovuta) pro-die pro-utente rispetto alla retta giornaliera prevista e già inserita in piattaforma per le strutture iscritte. L'eventuale incremento tariffario è mensilmente contabilizzato, in relazione ai soli utenti che dovessero richiedere direttamente al soggetto gestore di usufruire dei servizi aggiuntivi indicati, all'atto della generazione della ricevuta mensile a cura dei soggetti gestori, mediante selezione delle apposite opzioni che saranno rese operative sul rispettivo pannello di controllo della piattaforma.
3. Gli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali sono autorizzati a concordare le modifiche incrementali ai sistemi tariffari dei soggetti gestori, in fase di sottoscrizione dei contratti di servizio



precedente art. 3, co. 2 ovvero operando le dovute integrazioni ai contratti di servizio e alle impostazioni della piattaforma di sistema, solo ed esclusivamente in presenza delle seguenti oggettive condizioni:

- a) L'incremento tariffario derivante dall'offerta migliorativa del servizio di trasporto da/verso la struttura iscritta sul catalogo dell'offerta (quale incremento qualitativo del servizio) potrà essere applicato in sede di negoziazione contrattuale solo nel caso in cui l'Ambito territoriale (e/o i Comuni in esso ricompresi) in cui ha sede la struttura/servizio e la ASL territorialmente competente non garantiscano già con risorse proprie l'attuazione del servizio di trasporto da/verso strutture socio-sanitarie secondo le previsioni di cui all'art. 46 della l.r. 4/2010 per temporanee difficoltà di ordine organizzativo o finanziario;
- b) L'organizzazione del servizio di trasporto da/verso strutture socio-sanitarie, nei limiti di quanto previsto dalla l.r. n. 4/2010, infatti, andrà prioritariamente garantita nell'ambito dell'ordinaria programmazione sociale e socio-sanitaria dei Comuni, degli ambiti territoriali sociali e delle ASL secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1534 del 2 Agosto 2013 "Piano Regionale delle politiche sociali 2013-2015"; pertanto l'integrazione del valore del buono servizio per corrispondere il costo aggiuntivo del servizio di trasporto deve essere considerata una modalità residuale rispetto alle priorità di programmazione territoriale;
- c) L'incremento tariffario derivante dall'offerta del servizio di trasporto da/verso struttura, alle condizioni fin qui riportate, potrà essere riconosciuto e applicato nella medesima misura sia per utenti residenti nel medesimo ambito territoriale in cui ha sede la struttura/servizio, che per gli utenti provenienti da altri ambiti territoriali;
- d) È necessario, preliminarmente alla liquidazione delle dovute spettanze nei confronti dei soggetti gestori, che gli Uffici di piano verifichino che in capo al medesimo utente, in relazione al posto-utente dallo stesso occupato per la fruizione del buono servizio di conciliazione non si verifichi cumulo di contributi pubblici anche in relazione alla eventuale quota di incremento tariffario per il servizio di trasporto.

Art. 7

Divieto di cumulo

1. In capo al medesimo posto-utente offerto a Catalogo, per la cui fruizione è corrisposto al soggetto titolare dell'unità di offerta il valore economico del Buono Servizio, non possono cumularsi altri contributi pubblici, compresi quelli per il concorso alla gestione, a valere su altri fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali, con la sola eccezione di un eventuale "*contributo finalizzato*" (a parziale/integrale copertura della quota-parte di tariffa sociale non coperta dal Buono servizio e rimanente in capo al nucleo familiare) che gli Ambiti territoriali/Comuni di residenza dei disabili/anziani beneficiari, con propria decisione, potranno eventualmente istituire e regolamentare esclusivamente in relazione alle condizioni di maggior svantaggio socio-economico ricomprese nella fascia ISEE 0,00-7.500,00.

Art. 8

Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Il Catalogo telematico delle unità di offerta sarà reso pubblico sulla piattaforma informatica dedicata accessibile all'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>

2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza.

Art. 9

Informazioni

1. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento dr. Claudio Natale, presso l'Ufficio Integrazione Sociosanitaria del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria.

2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione "*Richiedi Info*" consultabile sul sito PugliaSociale dell'Assessorato al Welfare al link <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> .

3. CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA GLI AMBITI TERRITORIALI ED I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI

I Soggetti Erogatori dei servizi contemplati dai Buoni di Servizio si impegnano ad accettare le seguenti condizioni.

1. Osservare quanto disposto nel presente documento,
2. Servirsi di personale qualificato secondo quanto richiesto al precedente punto 2, inoltre tutto il personale – anche se non erogante materialmente il servizio di custodia - non dovrà trovarsi nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.
3. Depositare annualmente le tariffe di erogazione del servizio, le stesse dovranno rimanere in vigore dal 1 settembre al 30 agosto dell’anno successivo. Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell’utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all’applicazione o meno dello Strumento Buoni di Servizio).
4. Accettare e favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati
5. Sostenere il soggetto richiedente (il Buono) nella predisposizione del “Progetto di Erogazione del Servizio” E RELATIVO PREVENTIVO DI SPESA che deve essere presentato all’atto della domanda di Buono
6. Erogare i servizi nei medesimi contenuti, tempi e modalità previsti nel “Progetto di Erogazione del Servizio” realizzato in accordo con la persona beneficiaria del buono di Servizio. Eventuali successive modifiche di detto progetto sono possibili solo secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 6 del presente documento.
7. Osservare, oltre i Criteri contenuti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.
8. Avviare l’erogazione del servizio solo dopo:
 - o Stipula del contratto di servizio tra soggetto titolare dell’unità di offerta e Comune Capofila/Consorzio dell’Ambito territoriale;
 - o Abbinamento della domanda da parte del soggetto titolare dell’unità di offerta;
 - o Comunicazione di “Inizio Attività” attraverso l’utilizzo del sistema telematico, riportando tempi e modalità del servizio;
 - o comunicazione all’utenza beneficiaria dei servizi erogati a fronte della corresponsione del Buono Servizio
 - o stipula di idonee polizze assicurative presso una Agenzia Assicurativa abilitata.

COSTO DEL SERVIZIO

come di seguito specificato:

<i>Tipologia di Servizio</i>	<i>Tariffa oraria max</i>
Servizio di Assistenza domiciliare SAD-ADI (artt. 87-88 R.r. 4/2007)	€ 18,45
<i>Il corrispettivo viene erogato per ciascuna ora di effettiva prestazione di cura</i>	

<i>Tipologia di Servizio</i>	<i>Tariffa giornaliera max (sola componente sociale)</i>
Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità - art. 60	€ 31,12 su 8 ore/die*
Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza – art. 60 ter	€ 31,82 su 8 ore/die*
Centro diurno per persone anziane – art. 68	nelle more della definizione delle tariffe di riferimento regionali per tali tipologie di servizio, per <i>analogia legis</i> , si applicheranno in via transitoria i massimali previsti, con riferimento alla sola “quota sociale di spesa” determinata ex DGR n. 3032/2012 per il centro diurno di cui all’art. 60, abbattuta del 20% in ragione dei minori standard organizzativi e funzionali, e ricalcolata in misura proporzionale al numero di ore di effettiva apertura ed erogazione del servizio. Tale tariffa dovrà essere effettivamente supportata dal rispetto dello standard minimo di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., e sarà verificata presso le singole Unità di Offerta da parte del Comune titolare del procedimento autorizzatorio ovvero da parte dell’Ufficio di Piano di riferimento.
Centro sociale polivalente per persone con disabilità – art. 105	
Centro sociale polivalente per persone anziane – art. 106	
<i>Il corrispettivo viene erogato per ciascuna giornata di effettiva fruizione del servizio</i>	
<i>*per frazioni di giornata inferiori alle 8 ore/die la tariffa giornaliera sarà ridotta in misura proporzionale.</i>	

MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI: dietro presentazione mensile di regolare documentazione contabile attestante il volume di prestazioni rese, la regolare esecuzione delle stesse e il rispetto di tutti gli adempimenti e procedure amministrative contrattualmente definite. E' esclusa

pertanto, la possibilità da parte degli ambiti territoriali di procedere alla liquidazione in "anticipazione" delle fatture presentate dai soggetti gestori.

DURATA DEL CONTRATTO: 2 anni, salvo proroghe. La copertura finanziaria della spesa per le prestazioni erogate è determinata in relazione alle distinte fonti di finanziamento con appositi atti amministrativi del Comune capofila/Consorzio tra Comuni a ciò preposto.

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'Unità di offerta si impegna a garantire che tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza in conseguenza dei servizi resi siano considerati riservati e come tali trattati.

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto dei tempi, o delle modalità, previste dalle presenti Condizioni che regolano i rapporti tra Unità di offerta e Ambito Territoriale sociale per la realizzazione di ogni singolo servizio, può comportare il pagamento di una penale il cui importo e modalità di applicazione saranno definite nel contratto di servizio da sottoscrivere tra l'Ambito Territoriale in cui ha sede l'unità di offerta e l'unità di offerta medesima.

L'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ex art. 1453 C.C. nel caso di grave inadempimento, qualora:

1. accerti che l'Unità di offerta, non rispetta tempi o modalità di prestazione del servizio;
2. accerti che l'Unità di offerta del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
3. accerti che l'Unità di offerta impieghi risorse umane non adeguate;
4. accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
5. accerti che l'Unità di offerta, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dal preventivo di spesa;
6. accerti che l'Unità di offerta si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
7. accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dal T.U. in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003);

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di cui al presente documento, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.